

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1346-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato
per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali

Presentato il 27 febbraio 1984

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro l'8 marzo 1984. Il relatore Ravasio è stato autorizzato dall'Assemblea, in data 13 marzo 1984, a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

ART. 1.

E convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, con la seguente modificazione:

L'articolo 3 è soppresso.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1984, N. 15

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visti l'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 1981, n. 61, e l'articolo 2 della legge 12 maggio 1982, n. 231;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 54.504 a lire 63.254 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio

1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 38.886 a lire 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato *Jet Fuel JP/4*, destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.450,40 a lire 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 8.160 a lire 9.177 e da lire 9.722 a lire 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) ed 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 3.059 a lire 3.298, da lire 3.478 a lire 3.937 e da lire 9.742 a lire 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-b) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 5.400 a lire 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 52.635 a lire 62.665 per quintale.

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a lire 195,50 al metro cubo.

ARTICOLO 2.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dall'articolo 2, secondo comma, della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI —
ALTISSIMO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.